



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 - PEC: provincia.fermo@emarche.it
Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)
C.F. 90038780442 - PI 02004530446

DISCIPLINARE

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento del
	“SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FERMO ANNI 2017-2018”

CIG: 6867415223

Dirigente:	Lucia Marinangeli	tel.: 0734/232341	email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Funzionario P.O.:	Maurizio Conoscenti	tel.: 0734/232280	email: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Mara Gambini	tel.: 0734/232283	email: mara.gambini@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Chiara Voltattorni	tel. 0734/232379	email: chiara.voltattorni@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Mirella Raimondi	tel: 0734/232381	email: mirella.raimondi@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Rosa Minollini	tel: 0734/232279	email: rosa.minollini@provincia.fm.it

Premesse

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche Provincia), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento del "**SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNI 2017-2018**" come meglio esplicitati nel Capitolato d'onori (di seguito, per brevità, CSA).

In tal senso, la Provincia con determinazione a contrattare n. 481 del 15/11/2016, (R.G. n. 1087 di pari data) ha disposto di procedere all'affidamento del servizio conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "*Nuovo Codice dei contratti*" (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

La selezione dell'operatore affidatario avverrà mediante apposita procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 36, comma 9, del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI V Serie Speciale – n. 134 del 18/11/2016;
- Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM);
- profilo del committente: <http://www.provincia.fermo.it>, link Gare e appalti - Servizi (In corso), e precisamente al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-brokeraggio-assicurativo-2017-2018-a-favore-della-provincia-di-fermo> .

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Fermo.

CIG: 6867415223

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:


- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica;
- Capitolato Speciale d'Appalto.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, fax 0734/232288, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it.

In sostituzione, il Dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario P.O. del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, fax 0734/232288, e-mail: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it

Legenda

Al fine di favorire migliore comprensione del contenuto della presente lettera, si evidenzia che le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo  posto all'inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite.

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. **Oggetto:** l'appalto ha per oggetto l'affidamento del **SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNI 2017-2018**, come dettagliato nel CSA. Tale servizio è identificato nel modo che segue:

Denominazione	Riferimento CPV
Servizi di intermediazione assicurativa	66518100-5

Ai sensi dell'artt. 48, comma 2, del Codice, non sono previste prestazioni secondarie.

1.2. **Lotti:** l'appalto non è suddiviso in lotti.

1.3. **Durata:** l'appalto ha la durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indicativamente prevista per il **01/01/2017** Su richiesta della Provincia, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto. La durata di cui al primo comma potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, dalla Provincia, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di dodici mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

1.4. **Importo:** l'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia di Fermo in quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze di assicurazione; pertanto la Provincia non ha alcun onere economico diretto nei confronti del Broker. Per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, per la determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il calcolo dell'ammontare della garanzia fidejussoria provvisoria e definitiva a corredo dell'istanza di partecipazione, e per l'individuazione del tipo di procedura applicabile, il valore dell'appalto può essere stimato in **€.37.845,00** (euro trentasettemilaottocentoquarantacinque/00) al netto di imposte. Non essendo previsti rischi di natura interferenziale i costi della sicurezza sono pari a zero. Il predetto valore è stato determinato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto "Obblighi Informativi verso l'Autorità" aggiornate al 13/6/2016 ed in particolare della risposta alla

FAQ n. A16 ai sensi della quale *“Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione. L'importo del versamento dovuto all'Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto....omissis....”*. In particolare, la determinazione del valore è stata realizzata applicando ai premi assicurativi posti a base della gara polizze anni 2017-2018 (in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Disciplinare), la percentuale di provvigioni in essere, corrisposte al broker alla data di pubblicazione del presente Disciplinare.

- 1.5. **Valore complessivo:** ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari **€.37.845,00** (euro trentasettemilaottocentoquarantacinque/00) al netto di imposte, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- 1.1. **Prezzi:** le percentuali di provvigione che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fisse ed invariate per tutta la durata del servizio.
- 1.2. **Pagamenti:** l'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia di Fermo in quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze di assicurazione; pertanto la Provincia non ha alcun onere economico diretto nei confronti del Broker.

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
- 2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

- 2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.
- 2.4. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7).

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 3.4. **ATTENZIONE:** Conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato AS 251 del 30/01/2003, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo alle imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del raggruppamento stesso.
- 3.5. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass** reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura **devono registrarsi al sistema AVCpass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>), secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASOIE"** di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 15.5. **In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali**

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet <http://www.provincia.fermo.it>, link Gare e Appalti - Servizi (In corso), e precisamente al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/gara-a-procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-brokeraggio-assicurativo-2017-2018-a-favore-della-provincia-di-fermo>

5.2. Il sopralluogo **non è obbligatorio**.

6. Chiarimenti

6.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica **entro il 09/12/2016** (secondo giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte):

➤ per chiarimenti di natura amministrativa e di natura tecnica:

maurizio.conoscenti@provincia.fm.it

mara.gambini@provincia.fm.it

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite entro il giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della SUA Provincia di Fermo <http://www.provincia.fermo.it>, link Gare e Appalti - Servizi (In corso) e precisamente alla pagina indicata nel precedente paragrafo 5.

N.B. 1

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE) di cui al successivo paragrafo 15.11:
- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che formano parte integrante della documentazione di gara. **Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla Provincia di Fermo per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.**
- 7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
- 7.7. **Soccorso istruttorio:**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del DGUE di cui al successivo paragrafo 15, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Provincia di Fermo, con accredito sul seguente codice IBAN IT86P0615069459T20300051673, della sanzione pecuniaria fissata, per la presente gara, nella somma di € 37,85 (euro trentasette/85), corrispondente all'uno (1) per mille dell'importo dell'appalto.

In tal caso, la Provincia di Fermo assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento

☞ della sanzione, **a pena di esclusione**.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

☞ **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Provincia ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai periodi precedenti, ma non applica alcuna sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 6, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente, la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

Ai sensi dell'art. 6 del CSA non è consentito cedere o affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

10.2. È facoltà della Provincia di Fermo di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Provincia di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Provincia di Fermo può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

10.4. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Provincia e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

10.5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.

10.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.7. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di

inefficacia del contratto, la Provincia provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

- 10.8. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di bando vanno rimborsate alla stazione appaltante (Provincia di Fermo) dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'ammontare lordo delle predette spese è il seguente: €. 345,81 (€. 270,34 + IVA 22% + imposta di bollo €. 16,00).
- 10.9. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel CSA e gli altri elaborati di progetto, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, approvati con determinazione della SUA Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali - Affari Generali e Contratti n. 481 RS (RG n. 1087) del 15/11/2016.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€. 756,90** (euro settecentocinquantasei/90).

11.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore della Provincia di Fermo**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi".

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.;

b) in contanti, con versamento presso la **Tesoreria della Provincia di Fermo** sul c/c corrispondente al seguente codice **IT86P0615069459T20300051673**; in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale "Provincia di Fermo: cauzione provvisoria appalto per brokeraggio assicurativo" deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi". Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Provincia dovrà restituire la cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.;

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserite nella busta "A – Documenti amministrativi".

- 11.3. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della Provincia.

11.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

11.4.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice), qualora tale schema venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario, potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrati con le clausole appresso indicate;

11.4.2. essere prodotta o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;

N.B. 1: Garanzia provvisoria in formato digitale – Condizioni di ammissibilità

La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii..

Tali modalità sono:

- 1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto, se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della

polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

- 11.4.3. **avere come beneficiario la Provincia di Fermo** ed avere la seguente causale: "*Provincia di Fermo: cauzione provvisoria appalto per brokeraggio assicurativo*"
- 11.4.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Provincia, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 11.4.5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.4.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- 11.4.7. **prevedere espressamente:**
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
 - d. **FARE MOLTA ATTENZIONE: a pena di esclusione**, la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, in favore della Provincia, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
- 11.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 11.6. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
- 11.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate

dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate, come riportato nell'annotazione che segue:

N.B. 3:

Riduzione del 30 per cento, cumulabile con la riduzione del 50 per cento spettante in caso di ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 20 per cento, cumulabile con la citata riduzione del 50 e del 30 o 20 per cento, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Riduzione del 15 per cento, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

11.8. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;

d) **ATTENZIONE:** salva l'esclusione prevista dai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d), la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 11, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento della sanzione pecuniaria di € 37,85 (euro trentasette/85) a favore della Provincia di Fermo, con accredito sul seguente codice IBAN **IT86P0615069459T20300051673** e con la seguente causale "Provincia di Fermo: pagamento sanzione pecuniaria per appalto brokeraggio assicurativo" **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.**

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, trattandosi di appalto inferiore a 150.000 euro.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **Idoneità professionale** (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)

1. **iscrizione al registro delle imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

NB 1:

All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

2. **Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sezione B – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i..**

➤ **Capacità tecnico-professionale** (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice)

3. aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013-2014-2015), **attività di intermediazione assicurativa** a favore, per ciascun anno, di almeno **cinque enti**

pubblici territoriali, intendendosi tali solo le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolate e le Città metropolitane;

4. aver **intermediato**, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2013-2014-2015), **premi assicurativi** in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio annuo non inferiore ad €.450.000,00 al netto degli oneri fiscali.

➤ **Certificazioni di qualità** (Art. 87 del Codice).

5. **certificazione del sistema di qualità** UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto del presente appalto. A norma dell'art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità;

13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al presente paragrafo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

☞ 13.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

13.4. **In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:**

✓ i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.1. (iscrizione CCIAA) e paragrafo 13.1.2. (iscrizione RUI) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

✓ i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.3. (intermediazione per cinque enti) e 13.1.4 (intermediazione per €. 450.000,00/annui), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo;

✓ il requisito relativo alle certificazioni del sistema di qualità di cui al precedente paragrafo 13.1.5. deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.

☞ **ATTENZIONE:** Si ribadisce che conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato AS 251 del 30/01/2003, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo alle imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del raggruppamento stesso.

13.5. **In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:**

- ✓ il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.1. (iscrizione CCIAA) e paragrafo 13.1.2. (iscrizione RUI), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- ✓ i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.3. (intermediazione per cinque enti) e 13.1.4 (intermediazione per €. 450.000,00/annui), devono essere posseduti dal consorzio;

NB 2:

In caso di consorzi stabili costituitisi da non più di cinque anni dalla data di presentazione delle offerte, tali requisiti possono essere soddisfatti dal consorzio nel complesso dei consorziati esecutori, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2, del Codice

- ✓ i requisiti relativi alle certificazioni del sistema di qualità di cui al precedente paragrafo 13.1.5. devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di non ammissione alla gara**, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13 dicembre 2016 (13/12/2016), esclusivamente all'indirizzo **Provincia di Fermo – Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento, 113 - 63900 Fermo**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 14.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Provincia, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 08.45 alle ore 13.45 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dei giorni martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
- 14.3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
- 14.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.

- 14.5. Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **"PROVINCIA DI FERMO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2017-2018" – CIG: 6867415223** nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **"NON APRIRE"**.

<p style="text-align: center;">PROVINCIA DI FERMO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2017-2018" – CIG: 6867415223 Scadenza: 13/12/2016 – ore 13:00 - NON APRIRE</p>

- 14.6. Il plico deve contenere al suo interno 3 (tre) buste chiuse e sigillate, **preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca**, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

1. **"A - Documenti amministrativi"**;
2. **"B - Offerta tecnica"**;
3. **"C - Offerta economica"**.

- 14.7. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

- 14.8. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

- 14.9. **Per ragioni organizzative si invitano cortesemente gli operatori economici concorrenti:**

1. **a non usare** - se possibile - **la ceralacca**, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come indicato nel precedente paragrafo 14.1. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano gli oo. ee. a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco;
2. a utilizzare, se possibile, esclusivamente plichi d'invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o "americane") o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell'archiviazione degli atti di gara;
3. a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico, in quanto impediscono la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso e perché la loro rimozione può comportare l'accidentale strappo del plico;

4. a non pinzare la documentazione amministrativa in un unico fascicolo per non renderne disagiata la disamina.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- ✓ le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (**Modelli 1, 2, 2bis**), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avvalimento (**Modelli 3 e 4**), nonché l'eventuale DGUE (**Modello 5**);

N.B. 1: ATTENZIONE

Si precisa che:

- ✓ nel caso in cui il concorrente decida di non utilizzare il DGUE, le autodichiarazioni potranno essere rese attraverso i Modelli 1, 2, 2bis, 3 e 4;
- ✓ nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazioni potranno essere rese attraverso i soli Modelli 1 e 5;

- ✓ stampa del PASSOE;
- ✓ deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente paragrafo 11;
- ✓ eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- ✓ originale o copia conforme della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001 o certificazione equivalente di cui al precedente punto 13.1.5.

- 15.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** - redatta in carta libera secondo il **Modello 1, quivi allegato sub 1** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ATTENZIONE: La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

1. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;
2. che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;
3. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti e nel Capitolato Speciale di Appalto;
 5. di impegnarsi a svolgere il servizio con le modalità previste nel CSA a far data dal 01/01/2017 anche nelle more della formale stipula del contratto che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8, del Codice;
 6. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 7. le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
 8. che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:
 e
 ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:
 e
 che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. 2:

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.2. **Dichiarazione sostitutiva** - redatta in carta libera secondo il **Modello 2, quivi allegato sub 2** - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:
 - *per le imprese individuali*, del titolare e del direttore tecnico;
 - *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;
 - *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
2. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014:
 - 3.1. (art. 80, comma 1, del Codice) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990,

dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

N.B. 3:

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3.2. (*art. 80, comma 2, del Codice*) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (*resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia*);

3.3. (art. 80, comma 4, del Codice) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;

N.B. 4:

Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

3.4. (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

3.5. (art. 80, comma 5, lett. b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

Per tale motivo, dichiara:

- a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
- b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

- b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, allega i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

- a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- a. si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- b. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

3.6. (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

N.B. 5:

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

3.7. (art. 80, comma 5, lett. d) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

N.B. 6:

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62](#).

3.8. (art. 80, comma 5, lett. e) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

3.9. (art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

3.10. (art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

3.11. (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

3.12. (art. 80, comma 5, lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

- 3.13. (art. 80, comma 5, lett. l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice;

oppure

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

N.B. 7:

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

- 3.14. (art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:

i. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- 3.15. (art. 80, comma 12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

- 3.16. (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei

confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

3.17. (art. 35, D.L. 90/014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

4. **Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale:** attesta di possedere i requisiti previsti al precedente paragrafo 13 e, in particolare:

4.1. di essere iscritto al **registro delle imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, di essere iscritto, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), ovvero, in caso di cooperative sociali, di essere iscritto all'Albo regionale, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;

4.2. **di essere** iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (**RUI**) – **Sezione B** – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i., precisandone gli estremi;

4.3. aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013-2014-2015), **attività di intermediazione assicurativa** a favore, per ciascun anno, di almeno **cinque enti pubblici territoriali**, intendendosi tali solo le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolate e le Città metropolitane;

4.4. aver **intermediato**, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2013-2014-2015), **premi assicurativi** in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio annuo non inferiore ad €.450.000,00 al netto degli oneri fiscali

4.5. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto del presente appalto o di altri certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, precisandone gli estremi;

ATTENZIONE: si precisa che:

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;**
2. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:**
 - in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;
 - in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
 - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B. 8: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati** diversi dal legale rapp.te firmatario della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.**

In ogni caso, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche **i soggetti** di cui al precedente punto 3 che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

N.B. 9: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordina all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti cessati** di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cessati per i quali si rilascia la dichiarazione.**

Si precisa che l'esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l'impresa non dimostri che vi sia sta completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

5. questa stazione appaltante provvederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;
6. la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;
7. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, la Provincia ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.3. **ATTENZIONE: in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:**

- a. a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;


- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
- 1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la Provincia, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;
- c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si consiglia di utilizzare gli appositi **Modello 3 e 4, quivi allegati sub 4** come parte integrante e sostanziale.

- 15.4. Stampa del "PASSOE" - **documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass** - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. **Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.**

N.B. 10: ATTENZIONE

E' richiesto anche il PASSOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese cooptate.

- 15.5. **Documento** attestante la costituzione della **GARANZIA PROVVISORIA** di cui al precedente paragrafo  11, con allegata la dichiarazione, **a pena di esclusione**, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 15.6. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della **certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000** ovvero **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal suddetto articolo.



- 15.7. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** Documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui ai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d); qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva può fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione.
- 15.8. Originale o copia conforme **certificazione del sistema di qualità** UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto del presente appalto, di cui al precedente punto 13.1.5. A norma dell'art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità
- 15.9. **Documento di Gara Unico Europeo:**
- ✓ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 15.2 e 15.4, la SUA accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
 - ✓ In caso di presentazione del DGUE le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II[^], III[^], IV[^] e VI[^].
 - ✓ Si precisa che:
 - a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II[^], III[^], IV[^] e VI[^];
 - b. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];
 - c. le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti:
 - in caso di *concorrente individuale* = titolare o direttore tecnico;
 - in caso di *società in nome collettivo* = socio o direttore tecnico;

- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari o direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B. 13:

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati.

L'attestazione non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

- d. le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche **i soggetti** di cui al precedente punto c. che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**ATTENZIONE**: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

N.B. 14:

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati.

- e. in caso di avalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avalimento, e dovrà inoltre presentare:
- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
 - la documentazione di cui alle lettere c. d. del precedente paragrafo 15.4.

- ✓ Il DGUE deve essere fornito in forma cartacea.

Si consiglia di utilizzare il **Modello 5, quivi allegati sub 5.**

In alternativa, per produrre un DGUE da stampare è possibile collegarsi presso:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

Dove c'è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";
Comparirà "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";
Caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla SUA allegato alla documentazione di gara (il file è denominato "espd-request" ed è in formato XML);
Selezionare il paese del compilatore;
Procedere con "Avanti".
Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, stampato, sottoscritto e corredato di copia di documento di identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000.

- ✓ Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)" (pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016).

N.B. 15:

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- ✓ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ✓ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- ✓ dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- ✓ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ✓ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- ✓ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(o, in alternativa)

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"

- 16.1. La busta "B - Offerta Tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:
PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO consistente in una relazione che dovrà contenere la proposta tecnico-organizzativa elaborata dal concorrente con riferimento agli argomenti di cui ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	
A	METODOLOGIA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO:
	A1 Metodologia operativa per l'analisi dei rischi assicurativi dell'Ente.
	A2 Metodologia per la formulazione e revisione del programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e contenimento di costi
B	PROGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO
	B1 Modalità e tecnica di gestione e rendicontazione dei sinistri (apertura, iter e chiusura) e di monitoraggio situazione sinistri/premi.
	B2 Modalità e tempistica per l'attività di consulenza in occasione di gare o procedure selettive per servizi assicurativi, redazione atti di gara, redazione pareri e consulenze in materia assicurativa.
C	C1 MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione, le modalità di raccordo del proprio <i>staff</i> dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con l'Ente, oltre che individuare un Responsabile del Servizio che si interfacci con l'Ente indicando puntualmente i ed i termini di reperibilità. <i>(Si precisa che, conformemente alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie del primo marzo 2007, non verranno valutati i curricula professionali delle risorse dedicate).</i>
D	D1 DESCRIZIONE DI EVENTUALI SUPPORTI INFORMATICI UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità dell'applicativo e delle sue potenzialità con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva: - alla capacità di monitoraggio dei sinistri; - allo stato delle pratiche; - al monitoraggio dei tempi per la conclusione del procedimento; - alla flessibilità dello stesso applicativo in ordine a modifiche che consentano di far fronte ad esigenze di future analisi e reportistiche, con possibilità di esportazione di tutti i dati e relativi allegati in formato compatibile con i più diffusi database (xls, txt, ecc.); - agli obiettivi che l'utilizzo dello stesso tende a raggiungere ed i vantaggi per l'Ente.
E	E1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale indicato dall'Ente come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.
F	F1 PROPOSTA DI MAX 3 (TRE) SERVIZI AGGIUNTIVI/INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI RISPETTO A QUANTO COMPLESSIVAMENTE PREVISTO IN CAPITOLATO. I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l'Ente e connessi all'ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità.

	(Si sottolinea che i servizi in eccedenza ai 3 previsti non verranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico)
--	---

16.2. ATTENZIONE:

- a) l'offerta tecnica deve essere predisposta in n. 3 copie cartacee e n. 1 supporto digitale;
- b) la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di **20 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Time New Romans, dimensione 12, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse;
- c) cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

16.3. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 15.1.

17. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

17.1. Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il **Modello 6**, quivi allegato sub 6 come parte integrante e sostanziale, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) **la percentuale delle commissioni (espresse in cifre ed in lettere) a carico delle Compagnie sulle polizze NON RCA;**
- b) **la percentuale delle commissioni (espresse in cifre ed in lettere) a carico delle Compagnie sulle polizze RCA**
- c) **la stima dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.**

N.B. 1:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. **ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.**

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

17.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 15.1.

17.3. GIUSTIFICAZIONI: ATTENZIONE

Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, **si invitano i concorrenti a presentare**, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, **le giustificazioni sul prezzo/ribasso proposto nell'offerta, da inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura "GIUSTIFICAZIONI", all'interno della busta "C - Offerta Economica"**. La mancata presentazione delle suddette giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le giustificazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.

18. Criterio di aggiudicazione

18.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Tabella n. 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	TOTALE	100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 77, comma 12, del Codice. Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti di cui ai successivi paragrafi 19.3 saranno invece svolte dal Responsabile del Procedimento indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suo sostituto.

18.2. **Valutazione offerte tecniche:** alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di **80 punti** che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa contenuti nel "Progetto di Gestione del Servizio" di cui al precedente paragrafo 16.1. In particolare, i punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri, pesi e sub-pesi:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA				PUNTEGGIO	
A		METODOLOGIA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO:		MAX 10	
	A1	Metodologia operativa per l'analisi dei rischi assicurativi dell'Ente.		max 5	
	A2	Metodologia per la formulazione e revisione del programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e contenimento di costi		max 5	

B		PROGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO		MAX 20
	B1	Modalità e tecnica di gestione e rendicontazione dei sinistri (apertura, iter e chiusura) e di monitoraggio situazione sinistri/premi.	max 10	
	B2	Modalità e tempistica per l'attività di consulenza in occasione di gare o procedure selettive per servizi assicurativi, redazione atti di gara, redazione pareri e consulenze in materia assicurativa.	max 10	
C		MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		MAX 10
	C1	Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione, le modalità di raccordo del proprio <i>staff</i> dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con l'Ente, oltre che individuare un Responsabile del Servizio che si interfacci con l'Ente indicando puntualmente i ed i termini di reperibilità. <i>(Si precisa che, conformemente alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie del primo marzo 2007, non verranno valutati i curricula professionali delle risorse dedicate).</i>	max 10	
D		DESCRIZIONE DI EVENTUALI SUPPORTI INFORMATICI UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO		MAX 20
	D1	Il concorrente deve fornire la descrizione analitica delle funzionalità dell'applicativo e delle sue potenzialità con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva: - alla capacità di monitoraggio dei sinistri; - allo stato delle pratiche; - al monitoraggio dei tempi per la conclusione del procedimento; - alla flessibilità dello stesso applicativo in ordine a modifiche che consentano di far fronte ad esigenze di future analisi e reportistiche, con possibilità di esportazione di tutti i dati e relativi allegati in formato compatibile con i più diffusi database (xls, txt, ecc.); - agli obiettivi che l'utilizzo dello stesso tende a raggiungere ed i vantaggi per l'Ente.	max 20	
E		AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE		MAX 10
	E1	Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale indicato dall'Ente come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.	max 10	
F		PROPOSTE MIGLIORATIVE		MAX 10
	F1	Proposta di max 3 (tre) servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto in capitolato. I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l'Ente e connessi all'ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità. <i>(Si sottolinea che i servizi in eccedenza ai 3 previsti non verranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico)</i>	max 10	
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA				MAX 80

Ciascuno degli elementi di natura qualitativa riportati in Tabella n. 2 verrà valutato sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie: **trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" eseguito sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare, in coefficienti variabili tra zero ed uno.**

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coeff.	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Inadeguato	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate

RIPARAMETRAZIONE NO: Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi attribuiti non

18.3. **Valutazione offerte economiche:** alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di **20 punti** così ripartiti:

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA			PUNTEGGIO
G		Commissioni (esprese in %) a carico delle Compagnie sulle polizze RAMO NON RCA	max 17
H		Commissioni (esprese in %) a carico delle Compagnie sulle polizze RAMO RCA	max 3
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA			MAX 20

e che saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti:

- ✓ lettera G della tabella sopra riportata:
 - è attribuito il coefficiente 0 (zero) alla percentuale offerta superiore al 12%;
 - è attribuito il coefficiente 1 (uno) alla percentuale minore offerta;
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = P_{min}/P(a)_i$$

ove:

$V(a)_i$ = coefficiente espresso in valori centesimali dell'offerta i-esima in esame;

P_{min} = percentuale minore offerta

P(a) i= percentuale offerta dal concorrente in esame;

✓ lettera H della tabella sopra riportata:

- è attribuito il coefficiente 0 (zero) alla percentuale offerta superiore al 9%;
- è attribuito il coefficiente 1 (uno) alla percentuale minore offerta;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = P_{\min}/P(a)_i$$

ove:

V(a)_i = coefficiente espresso in valori centesimali dell'offerta i-esima in esame;

P_{min} = percentuale minore offerta

P(a) i= percentuale offerta dal concorrente in esame;

18.4. **Punteggio finale:** l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

n = è il numero totale dei requisiti;

W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno;

Σ n = è il simbolo della Sommatoria

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 2:

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

19. Operazioni di gara

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia sita a Fermo – V.le Trento n. 113 - IV Piano – Stanza n. 15 – **il giorno 14/12/2016, alle ore 09:30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Provincia di Fermo, link Gare e Appalti (Servizi-Scaduti), alla pagina <http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/gara-a-procedura-aperta-per->

fino al giorno antecedente la data fissata.

19.3. **Verifica della documentazione amministrativa:** nella prima seduta, il RUP, sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette) fissando a data da destinarsi la seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il RPS provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. all'eventuale escussione della garanzia provvisoria nonché, se del caso, a segnalare il fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;
- vii. ai sensi dell'art.85, comma 5, del Codice, il RUP può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche il RUP, provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. **Verifica della documentazione dell'offerta tecnica:** nella medesima seduta pubblica o in una successiva, il RUP procederà quindi all'apertura della busta B concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

- 19.5. **Esame offerta tecnica:** in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 18.2..
- 19.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 19.7. **Esame offerta economica:** nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo 18.3. e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 19.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 19.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 19.10. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi (relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RPS che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, avvalendosi della Commissione. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- 19.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 19.13. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione;
- 19.14. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, la proposta di aggiudicazione viene approvata con determinazione del competente organo della Provincia.

20. Verifica di anomalia delle offerte

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno della busta "B – Offerta Economica", oppure qualora ritenute non sufficienti dalla Commissione; nella richiesta il RPS può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) il RUP, attraverso la Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle stesse;
- f) il RUP può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;
- g) il RUP esclude esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

21. Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto

- 21.1. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara.
- 21.2. Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
- 21.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
- 21.4. Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.
- 21.5. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di bando vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 21.6. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla Provincia, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi

impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della Provincia procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

21.7. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice come dettagliato all'art. 13 del CSA;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste dall'art. 7 del CSA;
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b) indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Provincia. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;

21.8. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la sottoscrizione del contratto avverrà nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

22. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Fermo rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Dirigente del Settore I AA.GG. e Contratti

F.to Dott. Lucia Marinangeli